

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5619 del 20/11/2020
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SUPERFICIALI - ANCARANI MIRKO - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA SEMPLIFICATA DAL FIUME LAMONE IN LOC. TRAVERSARA DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO (RA) AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA ; PROC. RA18A0015
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5782 del 19/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno venti NOVEMBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SUPERFICIALI - ANCARANI MIRKO - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA SEMPLIFICATA DAL FIUME LAMONE IN LOC. TRAVERSARA DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO (RA) AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA – PROC. RA18A0015

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e s.m. e i. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); La L.R. n. 7/2004 e s.m. e i. in cui al Titolo II Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio; il Regolamento Regionale n. 41/2001 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”; la L.R. n. 13/2015 e s.m. e i. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8 e le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno

2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

– la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;

– la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto “Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”;

– la deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2020-1 del 10/01/2020 di nomina del Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;

PRESO ATTO della domanda presentata ad ARPAAE SAC Bologna in data 18.5.2018, poi trasmessa ad ARPAAE SAC Ravenna in data 17.7.2018 con prot. PG.RA.2018.9238, con la quale il sig. ANCARANI MIRKO C.F. NCRM RK92R16E730C, residente in via Longanesi 8/A del comune di Bagnacavallo (RA) ha richiesto la concessione semplificata per l'utilizzo di risorsa idrica superficiale dal fiume Lamone in Loc. Traversara del comune di Bagnacavallo, Proc. RA18A0015, con le caratteristiche di seguito descritte:

- Prelievo da esercitarsi dal Fiume Lamone sponda sinistra, in Loc. Traversara di Bagnacavallo, mediante opera mobile, prelievo ubicato, al foglio 66, antistante mappale 39 e 614, coordinate UTM*32: X: 741.427 Y; 922.739, portata massima di esercizio pari a l/s 5,00, per un volume annuo complessivo prelevato di mc. 2.800;

DATO CONTO

- che in data 25.9.2018 con lettera prot. PG.RA.12461 è stato chiesto all'utente di precisare se la richiesta di concessione era da intendersi di tipo ordinario o semplificato;
- che con lettera pervenuta in data 21.2.2019 prot. PG.2019 28748 l'utente ha comunicato la richiesta di concessione semplificata per un prelievo portata max. di l/sec.2 mc. 2.800;

CONSIDERATO CHE:

- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione semplificata di cui all' art.36 del RR 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. 3/99 e ss.mm.ii.;

DATO CONTO:

- che in data 14.3.2019 con lettera prot. PG.201941471 del 14.3.2019 è stata richiesta all'utente documentazione integrativa finalizzata al completamento dell'istruttoria e al rilascio del nulla osta idraulico da parte della competente Agenzia di Protezione Civile;
- che tutta la corrispondenza con lettere e invio di mail intercorsa da marzo 2019 fino a settembre 2020, con la quale sono state richieste e ricevute le ulteriori integrazioni necessarie al rilascio del suddetto nulla osta idraulico, è protocollata e conservata agli atti nella pratica presso SAC Ravenna;

PRESO ATTO dell'assenso con prescrizioni espresso da

- **SAC Ravenna**, relazione istruttoria in data 12.3.2019, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:

- Essendo il risultato della applicazione del metodo ERA una R (Repulsione), la derivazione può essere considerata compatibile, con l'applicazione di particolari misure volte alla mitigazione degli impatti e nel rispetto di specifiche prescrizioni, tese a garantire il non deterioramento della classe di ognuno degli elementi di qualità ambientale per il raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti per il corpo idrico interessato.
- Trattandosi di nuova concessione di derivazione che ricade nel campo di Repulsione (R), ma tenuto conto che il prelievo ricade in un corpo idrico con alimentazione estiva fornita prevalentemente da acque CER, la derivazione può essere considerata compatibile, con l'obbligo di prevedere all'installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate.
- A tal fine il parere dell'Autorità di Distretto si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

- **Determinazione n. 2836/19.9.2020** del Servizio Area Romagna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, con cui si rilascia il nulla osta per i soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi dell'intervento richiesto, nel rispetto delle prescrizioni contenute;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico:

CODICE: 080000000000 10 ER

TIPOLOGIA: FIUME

NOME: LAMONE

STATO CHIMICO: BUONO

STATO ECOLOGICO: BUONO

ACCERTATO INOLTRE che trattandosi di un uso per irrigazione agricola, per finalizzato ad un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa Ha 2.63.95 per albicocco e vite con irrigazione a goccia le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 2.800 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR N. 1415/2016;

ACCERTATO che il richiedente ha versato le spese istruttorie di euro 99,00, il canone quantificato per l'anno 2020; euro 500,00 a titolo di deposito cauzionale unificato per la risorsa idrica e l'attraversamento arginale con tubazioni;

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta dal sig. ANCARANI MIRKO C le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

su proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

attestata da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al Sig, ANCARANI MIRKO C.F. NCRM92R16E730C la concessione semplificata per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda sinistra del fiume Lamone- Proc. RA18A0015 avente le seguenti caratteristiche:

- ubicato in Loc. Traversara del comune Bagnacavallo (RA) identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg. 66 antistante mapp. 39 e 614 ; coordinate UTM RER X 741.427 Y:922.739;
- prelievo da esercitarsi mediante opere mobili poste su terreno demaniale costituite da una pompa di tipo sommerso portata max. 2 l/sec. potenza Kw 1,5 ancorata ad un paletto in ferro infisso nel terreno; tubo di diametro mm. 98 posto a cavaliere sull'argine sinistro ed in sommità ricoperto di terreno di protezione;

- utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola;
- portata massima di esercizio l/s 2
- volume complessivo pari a mc/annui 2.800;

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31.12.2024

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario e restituito in data 16.11.2020 Prot. PG.2020.165617 e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;

4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con Determinazione n.2836 del 19.9.2020 di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;

5. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2020 in euro 12,28 per la risorsa idrica e euro 153,62 per l'attraversamento arginale per un totale di euro 165,90;

6. di fissare in € 500,00 (€ 250,00 + € 250,00) l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica e degli attraversamenti demaniali, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari ad € 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;

7. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;

8. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza

disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;

9. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

10. di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;

11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;

12. di dare atto che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

13. dice che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

LA DIRIGENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Daniela Ballardini

Originale Firmato digitalmente

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione semplificata per il prelievo di acqua pubblica superficiale per uso irrigazione agricola rilasciata al Sig ANCARANI MIRKO C.F. NCRMRK92R16E730C in sponda sinistra del fiume Lamone- Proc. RA18A0015.

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E UBICAZIONE DEL PRELIEVO OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il prelievo di acqua pubblica superficiale avviene dal corpo idrico Codice: 080000000000 10 ER in sponda sinistra Fiume Lamone.

L'opera di presa è costituita da opere mobili poste su terreno demaniale costituite da una pompa di tipo sommerso portata max. 2 l/sec. potenza Kw 1,5 ancorata ad un paletto in ferro infisso nel terreno; tubo di diametro mm. 98 posto a cavaliere sull'argine sinistro ed in sommità ricoperto di terreno di protezione e presenta le seguenti caratteristiche:

- ubicata in comune di Bagancavallo (RA) in Loc. Traversara di Bagnacavallo al foglio 66 antistante mapp. 39 e 614 - coordinate UTM*32. X: 741.427 – Y: 922.749 - diametro del tubo di pescaggio pari a mm. 98.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irrigazione agricola a servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 02.63.95 coltivati ad albicocco e vite con impianto di irrigazione a goccia e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a l/s 2,00;
- volume annuo complessivo pari a mc 2.800.

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irrigazione agricola di HA 2.63.95 di albicocco e vite con irrigazione a goccia

**ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO
DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE N.
2836 DEL 19.9.2020**

- ” a) La durata temporale del presente nulla-osta idraulico è pari a quella della Concessione rilasciata da ARPAE per la derivazione di acqua pubblica superficiale.
- b) Nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e priva di qualunque materiale o manufatto;
- c) Il concessionario dovrà rispettare le seguenti prescrizioni tecniche:
- l'attraversamento sottostrada dovrà essere interamente realizzato a quota superiore al piano di campagna, non essendo consentito dalla vigente normativa effettuare scavi, buche, manomissioni o alterazioni delle opere idrauliche e loro pertinenze; l'uscita del tubo a lato fiume avverrà nella cunetta di scolo posta alla base della scarpata arginale senza intaccare o alterare in alcun modo la scarpata arginale stessa;
- d) Per consentire il passaggio dei mezzi di servizio e per la protezione dei manufatti la condotta idrica e il relativo cavo elettrico, sia in sommità arginale che nell'attraversamento sotterraneo, dovranno essere opportunamente inseriti in un tubo camicia di adeguate dimensioni e materiale.

CONDIZIONI GENERALI

1. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.
2. L'accesso al punto di prelievo è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito negli altri tratti fluviali.
3. È vietata la realizzazione di percorsi e rampe di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzati con atto specifico.

4. Nell'alveo e nella scarpata le tubazioni di condotta dovranno essere di tipo mobile poste a vista, in buono stato conservativo, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare erosioni o danni all'opera idraulica.
5. I cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di dieci metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica.
6. Al fine di prevenire danni accidentali, per una striscia di almeno 10 metri di larghezza lungo le tubazioni e per 10 metri a monte ed a valle dell'opera di presa, il Concessionario dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali, arginali e delle fasce di rispetto, in modo da rendere l'impianto di attingimento ben visibile. È vietato allo scopo l'uso di diserbanti.
7. La derivazione sarà opportunamente segnalata con una tabella recante gli estremi della concessione e la validità della stessa, posizionata in accordo col personale dell'Amministrazione idraulica, in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale.
8. Al termine delle lavorazioni dovranno essere ripristinati tutti quei danni che dovessero essersi arrecati alle pertinenze idrauliche.
9. È vietato abbandonare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali di risulta. Nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo fluviale.
10. Durante i periodi d'inattività il tubo camicia non amovibile dovrà essere opportunamente tappato alle estremità, mentre tutte le attrezzature mobili (pompa, tubi di pescaggio, tubi di distribuzione e qualsiasi altro materiale di risulta) dovranno essere rimosse dall'ambito fluviale.

11. Ogni modifica o intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Ravenna.

12. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

13. L'Agenzia non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

14. Il concessionario è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al concessionario adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

15. L'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi e resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

16. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'ARSTPC può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate e l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza dell'autorizzazione.”

ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3. Il versamento può essere effettuato mediante bollettino postale sul conto corrente postale **1018766707** o mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario **IT25R0760102400001018766707**, intestati a Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico Romagna. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è rilasciata fino al 31.12.2024.

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità.

2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione: Il concessionario è tenuto** ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte

e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.

3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione. La variazione di destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del servizio dà luogo alla decadenza della concessione.

4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Deflusso minimo vitale: il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,44 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,53 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che**

ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Manutenzione:** È a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

9. **Tutela delle acque:** il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

10. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

11. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

12. **Osservanza di leggi e regolamenti:** Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.